

00161-23



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

Composta da:

ANGELA TARDIO  
MICHELE BIANCHI  
TERESA LIUNI  
BARBARA CALASELICE  
FULVIO FILOCAMO

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 3182/2022  
CC - 04/11/2022  
R.G.N. 21349/2022

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 12/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO

udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;

udito il Procuratore generale, MARIAEMANUELA GUERRA, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il difensore della (omissis) del foro di PALERMO,  
il quale si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12/4/2022, il Tribunale cautelare di Palermo, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello proposto da (omissis) (omissis) e per l'effetto ha confermato l'ordinanza del 14/3/2022 del GIP del Tribunale di Termini Imerese, che - su istanza ex art. 299 cod. proc. pen. del Pubblico ministero - aveva ripristinato la custodia in carcere nei confronti dell'imputata, la quale in precedenza era stata ammessa agli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

1.1. La ricorrente è imputata dell'omicidio pluriaggravato del marito, (omissis), al quale aveva occultamente somministrato una dose letale di cianuro che ne determinava la morte per insufficienza respiratoria acuta. Per tale delitto, la (omissis) è stata giudicata con rito abbreviato ed ha riportato la pena di anni trenta di reclusione, con sentenza di primo grado.

1.2. Lo stato cautelare dell'imputata aveva registrato i seguenti passaggi: con ordinanza genetica del 13/4/2021 la donna era stata sottoposta alla custodia in carcere, confermata dal Tribunale del riesame, con ordinanza del 29/4/2021, in base all'operatività della doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della massima misura coercitiva.

Su istanza della (omissis) il GIP - con ordinanza del 30/4/2021 - aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, a causa della condizione di gravidanza dell'imputata, che presentava seri fattori di rischio.

Su richiesta del Pubblico ministero, dopo il parto, il GIP - con ordinanza del 15/3/2022 - ha ripristinato la custodia inframuraria in un istituto per detenute madri. In tale pronuncia, si è rimarcata la natura temporanea della incompatibilità carceraria, venuta meno dopo la nascita del bambino, nonché la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, sulla quale si era formato il giudicato cautelare. Si è altresì invocata la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ex artt. 275, comma 4, e 285 cod. proc. pen.

Infine, si è rilevato che la sentenza di condanna emessa in data 23/2/2022 ha costituito un fatto nuovo che legittima l'emissione di una misura coercitiva, non ostando - nell'ipotesi di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. - neppure uno stato cautelare perento.

1.3. Nell'impugnata ordinanza, richiamato il significato da attribuire alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che erano state ritenute anche dal Tribunale del riesame allorché aveva confermato l'ordinanza custodiale genetica, con formazione del giudicato cautelare sul punto, si è sottolineato che l'attenuazione della misura era stata imposta soltanto in ragione dell'accertata incompatibilità alla detenzione inframuraria delle condizioni di salute della



(omissis), all'epoca in stato interessante con molteplici fattori di rischio, sicché - cessato tale stato impeditivo transeunte - non risultano ragioni di affievolimento dei *pericula libertatis* originariamente individuati, così legittimando il ripristino della misura di massimo rigore. Sono state disattese anche le ulteriori allegazioni difensive che avevano perorato l'attenuazione del quadro cautelare, indicate nella costituzione di un nuovo nucleo familiare e nell'instaurazione di una relazione madre - figlio, elementi che suggerivano una prognosi positiva di astensione dalla commissione di delitti della stessa specie.

2. Avverso tale ordinanza ricorrono per cassazione i difensori dell'imputata, avv.ti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ deducendo i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge con riferimento all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Si duole il ricorrente che sia stata affermata la formazione del giudicato cautelare avente ad oggetto la valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, poiché ciò non derivava dall'ordinanza genetica del 13/4/2021, né da quella di conferma del 29/4/2021.

Nel primo caso, la gravidanza della (omissis) non era stata ancora accertata, sicché mancava il presupposto per le valutazioni richieste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.

La situazione di incertezza permaneva anche all'epoca della pronuncia del Tribunale del riesame, il quale si era quindi espresso con valutazioni ancorate all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Pertanto, l'affermazione di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, coperte da giudicato cautelare - contenuta nell'impugnata ordinanza - è viziata sotto il profilo logico, per il rinvio a provvedimenti che in realtà non le hanno affatto individuate.

2.2. Ulteriore violazione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. è stata indicata nel mancato rilievo attribuito alla nascita del figlio della (omissis) elemento che ha instaurato quel legame madre-figlio, tutelato espressamente dalla citata disposizione, la quale certamente non elide la presunzione di inadeguatezza del regime carcerario per le madri, bensì la rafforza e merita autonoma valutazione.

In particolare, si censura il passaggio in cui il Tribunale cautelare ha attribuito a detta norma la funzione di tutela delle condizioni di salute, e non di autonomo rilievo per lo stato di "donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente".

2.3. Ulteriore profilo di criticità si è indicato nell'omessa pronuncia su un rilievo di contraddittorietà sollevato nell'appello cautelare e consistente nell'avere il GIP dapprima autorizzato il nuovo compagno dell'imputata a convivere con lei, e poi paventato che tale convivenza avrebbe potuto innescare il rischio di reiterazione del reato in danno del nuovo compagno, nell'ipotesi di contrasti di coppia. Trattasi di una contraddizione esterna della motivazione, sul cui rilievo si è espressa l'esegesi di questa Corte, sottoponendo al controllo di legittimità anche il profilo della logica compatibilità della motivazione con altri atti del processo indicati in termini specifici nei motivi posti a sostegno del ricorso.

Peraltro, per la prognosi di concretezza del pericolo di recidivazione, non è sufficiente l'elevata offensività del contestato reato, ravvisata dal Tribunale del riesame.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini.

1.1 Il difensore ha stigmatizzato l'erronea affermazione relativa alla formazione del giudicato cautelare quanto alle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nella fase genetica della restrizione cautelare dell'imputata.

Alla stregua della rassegna dei provvedimenti cautelari iniziali, ordinanza genetica e ordinanza ex art. 309 cod. proc. pen., deve rilevarsi che il giudicato cautelare aveva piuttosto investito la statuizione di esistenza dell'esigenza cautelare ex art. 274, lett. c), non smentita da elementi contrari, e quella di adeguatezza della più grave misura restrittiva, ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Non si era fatta menzione espressa di esigenze di tipo eccezionale, né quella specificamente individuata era stata descritta in termini sostanzialmente equivalenti, essendosi al più citata "una spiccata ed intensa capacità criminale", in quanto il titolo del reato consentiva l'applicazione del regime custodiale più severo a tenore dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Una volta emerso lo stato di gravidanza della (omissis) peraltro condizionata da fattori di rischio, il GIP aveva applicato la cautela domestica, ritenendo incompatibile la condizione dell'indagata con il regime carcerario.

Successivamente, su iniziativa del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il GIP ripristinava la custodia inframuraria, richiamando il concetto delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché la presunzione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sulla quale si era formato il giudicato cautelare.

Proposto appello dall'imputata, l'impugnata ordinanza ha sviluppato la tesi della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, individuandole

nel rischio di reiterazione criminosa, richiamando la spiccata attitudine criminale e la spregiudicatezza della donna, e concretizzando il *periculum libertatis* nel rilievo di "non potersi escludere che l'imputata reiteri il reato all'interno delle mura domestiche, ove dovesse vivere una crisi analoga a quella vissuta con il defunto marito, anche con il nuovo compagno".

1.2. Alla stregua di tali puntualizzazioni, questa Corte osserva che nella specie vi è stato un intreccio tra un originario quadro cautelare caratterizzato dal ricorso alle presunzioni di legge ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella prima fase, e dall'innesto di un elemento – la riscontrata gravidanza e successiva condizione di madre di un neonato dell'indagata – che ha indirizzato l'interprete verso la differente tipologia cautelare descritta nell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., disposizione che è posta a tutela di persone che versano in condizioni di specifica fragilità, per quanto qui interessa: donne incinte o madri di prole entro i sei anni di età convivente con la madre. Infatti, le esigenze cautelari di tipo eccezionale sono state affermate soltanto a seguito dell'accertata gravidanza, allorché il Pubblico ministero ha chiesto il ripristino della custodia in carcere.

1.3. Si deve a questo punto osservare che lo specifico rischio di recidivazione – peraltro descritto in termini di "non esclusione" e non di sostanziale certezza, qual è invece lo *standard* richiesto per l'individuazione dell'eccezionale rilievo delle esigenze cautelari (Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828-02, in motivazione; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167) – poggia su una situazione che è stata autorizzata dalla stessa Autorità giudiziaria, che ha consentito al nuovo compagno della (omissis) di coabitare con lei e con il suo nucleo familiare originario, così creando una contraddizione (come ha osservato anche la difesa) per avere poi considerato tale convivenza come foriera di uno specifico rischio cautelare.

Va ulteriormente osservato che neppure può svalutarsi completamente la formazione di un legame tra la madre ed il neonato, che è una delle ragioni ispiratrici della disposizione dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., che vi trova terreno elettivo e giustifica la presunzione di eccessività della custodia in carcere per le tipologie di persone in detta norma considerate.

Ne consegue che, essendo il discrimine tra necessità di custodia in carcere ed altre forme di restrizione per gli interessati dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. affidato al riscontro di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, esse devono essere più compiutamente individuate sia sotto un profilo quantitativo, non risultando sufficiente il richiamo a parametri validi per fattispecie tipizzate di reati (nella specie, omicidio) ed assicurati da presunzioni legislative, sia sotto quello qualitativo, dovendosi riconoscere che la disposizione in discorso crea uno



statuto cautelare specifico che prescinde da incompatibilità transeunti (come il rischio abortivo), per essere dettata a tutela di categorie di persone con particolari fragilità, per anzianità, per gravidanza o per relazione intima con figli conviventi di età entro i sei anni. Nello spirito della norma, dunque, il Tribunale cautelare dovrà approfondire la situazione della (omissis) valutando l'effettiva consistenza delle esigenze cautelari, ed eventualmente verificando se sia praticabile una restrizione cautelare diversa da quella inframuraria in condizioni maggiormente garantite, come in case-famiglia, o ancora eliminando la presenza di conviventi ritenuti a rischio.

Va ribadito che "La presunzione di cui all'art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., che esclude l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di determinate persone che versino in particolari condizioni salvo che ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, prevale rispetto alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere di cui al comma terzo del medesimo articolo prevista ove si proceda per determinati reati" (Sez. 2, n. 11714 del 16/03/2012, Ruoppolo, Rv. 252534), e che "Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. e sia pertanto inibita la misura della custodia in carcere, la presunzione di idoneità di cui all'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. deve intendersi riferita non più alla misura della custodia cautelare in carcere, ma a quella degli arresti domiciliari, in tal modo realizzandosi un ragionevole contemperamento tra le esigenze di sicurezza sottese all'adozione della misura privativa della libertà personale e quelle di tutela degli interessi contemplati nel comma 4 del citato articolo" (Sez. 3, n. 1592 del 06/12/2019, dep. 2020, Settiani, Rv. 278016).

2. In conclusione, l'impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, il quale - decidendo nella piena libertà di apprezzamento - dovrà però attenersi ai richiamati principi di diritto nel riesaminare la situazione cautelare della ricorrente.

**PQM**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.


Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. N. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il giorno 4 novembre 2022

Il Consigliere estensore

Teresa Liuni



Il Presidente

Angela Tardio

